



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
C/so Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

MM/fo-mr-ms

Rif. Pratica n. 08.18/1749
Fasc. 2011/1749

BOLLO N. 01240991965505 DEL 31/03/2026

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 1/18 e s.m.i.- Ditta ROSSO COMMERCIO S.r.l., con sede legale in Sanfrè: rinnovo autorizzazione unica per esercizio operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R12 e R3 Allegato C Parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in Cavallermaggiore.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta ROSSO COMMERCIO S.r.l., con sede legale in Sanfrè, Strada Sartesi, 25 - P. IVA 03138060045 -, è titolare dell'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con provvedimento dirigenziale n. 698 del 10/03/2016 e s.m.i., per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, (operazioni R3, R12 e R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nell'impianto sito in Cavallermaggiore, Loc. Salerie n. 145;

- in data 25/07/2025, la ditta ROSSO COMMERCIO S.r.l. ha inoltrato istanza per il rinnovo del suddetto provvedimento dirigenziale n. 698 del 10/03/2016 e s.m.i.;

- in data 8 agosto 2025, con nota prot. n. 71590, indirizzata ai Responsabili dei Settori provinciali Risorse del Territorio e Viabilità' Cuneo e Saluzzo, al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ripartizione Urbanistica del Comune di Cavallermaggiore, al Direttore del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, al Responsabile dell'A.S.L. CN1 - Servizio Igiene Pubblica, al Comando Vigili del Fuoco ed alla Ditta istante, in qualità di richiedente l'autorizzazione, la Provincia ha convocato, in data 16/10/2025, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi istruttoria;

- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Cavallermaggiore;

- alla predetta Conferenza Provinciale hanno partecipato:

- ✓ il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza e un Istruttore Direttivo Tecnico per il Settore Tutela Territorio della Provincia;
- ✓ un Collaboratore Tecnico Professionale per il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo;
- ✓ un Titolare e un Consulente della ditta ROSSO COMMERCIO S.r.l.;

- i soggetti partecipanti alla Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, alla luce delle osservazioni sollevate e ravvisata la necessità di acquisire chiarimenti e

documentazione integrativa, hanno concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta si è impegnata a trasmettere;

- con nota prot. n. 93035 del 27/10/2025, a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza, la Provincia ha formulato una richiesta integrazioni, corredata dalle considerazioni espresse dal Comune di Cavallermaggiore con nota prot. n. 11376/2025 di trasmissione della nota prot. n. 11338 del 14/10/2025 e dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo con nota prot. n. 90579 del 16/10/2025;

- in data 26/11/2025, è pervenuta dalla Ditta ROSSO COMMERCIO S.r.l., la documentazione integrativa richiesta, e, con nota prot. n. 113651 del 31/12/2025, indirizzata ai Responsabili dei Settori provinciali Risorse del Territorio e Viabilità Cuneo e Saluzzo, al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ripartizione Urbanistica del Comune di Cavallermaggiore, al Direttore del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, al Responsabile dell'A.S.L. CN1 - Servizio Igiene Pubblica, al Comando Vigili del Fuoco ed alla Ditta istante, in qualità di richiedente l'autorizzazione, la Provincia ha convocato, in data 03/02/2026, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi;

- alla predetta Conferenza Provinciale hanno partecipato:

- ✓ il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza e un Istruttore Direttivo Tecnico, per il Settore Tutela Territorio della Provincia;
- ✓ un Collaboratore Tecnico Professionale per il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo;
- ✓ un Titolare e un Consulente della ditta ROSSO COMMERCIO S.r.l.;

- la Conferenza si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte dei rappresentanti degli Enti, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni in argomento, previo l'invio, da parte della Ditta, di alcuni chiarimenti;

- con provvedimento dirigenziale n. 211 del 26/01/2026, considerata l'impossibilità di concludere, entro la data di scadenza del 31.01.2026, l'iter avviato per il rinnovo del Provvedimento Dirigenziale n. 698 del 10/03/2016 e sm.i., è stato prorogato il termine di scadenza, fino alla conclusione del procedimento;

- con nota prot. n. 16246 del 20/02/2026, la Provincia ha formulato una richiesta chiarimenti, corredata dalle considerazioni espresse dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, con nota prot. 10115 del 05/02/2026;

- in data 06/03/2026 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta che, con nota prot. n. 23677 del 13/03/2026, è stata trasmessa agli Enti per le ulteriori valutazioni di competenza;

- in data 15/04/2026 è pervenuta la nota prot. 1517/12-3-2026 del 09/02/2026 con cui il Comune di Cavallermaggiore ha comunicato la variazione della toponomastica stradale dell'impianto da Loc. Salerie 145 a Strada Provinciale 193, 17/2;

- alla luce di quanto sopra, risulta che il progetto di che trattasi è approvabile e che la realizzazione e l'esercizio dello stesso devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico 1, della tabella riportata nell'Allegato Tecnico 2 e della planimetria, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

Visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;
- la L.R. 10 gennaio 2018, n.1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”;
- l’art. 24 della L.R. n.1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 71-9117 del 15/04/2025;
- la Circolare del Ministero Ambiente n.1121 del 21/01/2019 avente ad oggetto “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- il Decreto Direttoriale MITE 9/08/2021, n. 47 recante l'approvazione delle linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

DISPONE

- 1) di rinnovare, a far tempo dal 01/02/2026 e sino a tutto il 31/01/2036**, ai sensi dell’art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018, in capo alla Ditta ROSSO COMMERCIO S.r.l., con sede legale in Sanfrè, Strada Sartesi, 25 - P.IVA 03138060045 - l’autorizzazione unica all’esercizio dell’impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R12 e R3 allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ubicato in Cavallermaggiore, Strada Provinciale 193, 17/2 - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’**Allegato Tecnico 1**, della tabella di cui all’**Allegato Tecnico 2** e della **planimetria**, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

- 2) **di dare atto** che l'istante deve provvedere al versamento delle garanzie finanziarie prestate, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente. Tali garanzie devono essere versate - entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;
- 3) **di dare atto** che:
- a. nell'**Allegato Tecnico 1** sono contenute le prescrizioni per l'esercizio dell'attività;
 - b. nell'**Allegato Tecnico 2** è riportata la tabella relativa ai rifiuti in ingresso;
 - c. il lay-out dell'impianto è descritto nella planimetria allegata al presente provvedimento;
- 4) **di dare atto** che il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti prescritti dalla legge per svolgere l'attività oggetto della presente autorizzazione;
- 5) **di dare atto** che, ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie sono svolte dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo;
- 6) **di notificare** tramite PEC il presente provvedimento alla Ditta ROSSO COMMERCIO S.r.l., con sede legale in Sanfrè, Strada Sartesi, 25 - P.IVA 03138060045 - e trasmetterlo, con PEC, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, al Comune di Cavallermaggiore, al Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. CN1 ed al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo;
- 7) **di dare altresì atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
- 8) **di dare infine atto** che sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL DIRIGENTE
Ing. Massimiliano MARABOTTO

ALLEGATO TECNICO 1

**IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - OPERAZIONI R13, R12 e R3
ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.- UBICATO NEL
COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE, STRADA PROVINCIALE 193, 17/2, AUTORIZZATO
IN CAPO ALLA DITTA ROSSO COMMERCIO S.R.L, CON SEDE LEGALE NEL
COMUNE DI SANFRÉ, STRADA SARTESI 25.**

Premessa

La ditta intende conseguire il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di cui al Provvedimento Autorizzativo n. 698 del 10/03/2016 e s.m.i., per la messa in riserva e recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi (operazioni R3, R12 e R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Inquadramento territoriale

L'impianto in questione è situato in Cavallermaggiore, Località Salerie, 145/ter, Strada Provinciale 193, in una zona periferica del comune, in prossimità della strada che collega il centro abitato con il paese di Sommariva del Bosco. La strada di accesso all'impianto è periferica rispetto al centro abitato comunale, situato ad ovest dello stabilimento. Il sito è catastalmente individuato al Foglio 32 ai Mappale 211 (parte).

Dal punto di vista geologico e geomorfologico, l'area in cui sorge l'impianto è inquadrata in Classe II.1 e presenta le caratteristiche tipiche della pianura alluvionale cuneese. Il territorio risulta pianeggiante e caratterizzato da una quota media sul livello del mare pari a 279 m. La litologia del complesso, in generale, è costituita da ghiaie immerse in una matrice sabbioso siltosa, con un suolo in genere di spessore intorno al metro, costituito da argille sabbioso siltose di colore nocciola. Dai dati riportati in letteratura, la soggiacenza dell'acquifero libero presenta un valore medio che si attesta intorno ai 4 m e lo spessore della falda è compreso tra 30 e 50 metri, risultando in questo modo una riserva di acqua importante.

L'area, nello strumento urbanistico comunale, è denominata P1.3E, normata dall'art. 17, del Piano Regolatore – Variante 3/2008. Rientra nelle aree produttive per insediamenti esistenti confermati e di completamento. L'area in argomento ricade, a seguito del DECRETO n. 20 del 16/04/2025 del Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, in fascia "C" del PAI (art.40bis delle N.t.A. del vigente P.R.G.C.) ed in ambito di pericolosità "AREA P1-L-" evidenziato nelle mappe del PGRA di aggiornamento della delimitazione delle aree allagabili del PGRA dei Torrenti Maira e Grana-Mellea.

La distanza dell'impianto dal centro comunale di Cavallermaggiore è di circa 1 km. Nell'intorno dell'impianto sono insediate principalmente attività artigianali, mentre le abitazioni ad uso civile più vicine risultano essere poste ad una distanza di circa 250 metri.

L'unico corso d'acqua nelle vicinanze dell'impianto è il Torrente Maira, che scorre a circa 1500 metri in linea d'aria. Inoltre, sempre nelle vicinanze, è presente anche un corso d'acqua minore, denominato Bealera dei Molini.

Per quel che concerne i pozzi, dai dati riportati in letteratura, nella zona sono presenti due pozzi idropotabili, disposti a una distanza di circa 3000 metri dall'impianto.

Descrizione dell'insediamento

L'area di insediamento è caratterizzata da un piazzale cementato di circa 2500 m² e dalla presenza di una tettoia di 1440 m².

L'impianto di deposito e trattamento del materiale a base legno ha ottenuto parere di conformità a seguito dell'esame progetto, per attività 36.2.C – 53.1.B D.P.R. n. 151/2011, con Protocollo n. 490 del 17/01/2014, rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Tale parere è stato rilasciato al progetto presentato per l'immobile dalla Rosso Immobiliare Srl, in qualità di proprietario. L'asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, sottoscritta dai responsabili dell'attività e da professionista antincendio, è datata 23/12/2025 (Rif.pratica VV.F.n. 52245).

Per quanto concerne la parte relativa al Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche si prende atto che la Ditta dichiara che nulla è variato a quanto assentito con parere Provinciale n.15852 del 2016.

Descrizione delle attività

All'interno dell'impianto vengono svolte le seguenti operazioni di recupero di cui all'Allegato C, Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero:

- **operazione R13:** messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- **operazione R12:** riduzione volumetrica tramite triturazione, vagliatura, accorpamento
- **operazione R3:** recupero di rifiuti eseguito con trituratore primario, vaglio e macchina cippatrice, col fine ultimo di ottenere materia prima seconda (biomassa combustibile).

Tali operazioni sono eseguite sui rifiuti individuati dai seguenti codici EER, con le relative descrizioni fornite dalla ditta:

- 020107 - rifiuti di silvicoltura;
- 030101 - scarti di corteccia e sughero;
- 030105 - residui di taglio diversi da quelli di cui alla voce 030104;
- 030301 - scarti di corteccia e legno;
- 150103 - imballaggi in legno;
- 170201 - legno derivante da attività di demolizione e costruzione;
- 191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 191206;
- 200138 - legno diverso da quello di cui alla voce 200137;
- 200201 - rifiuti biodegradabili (potature).

I rifiuti sopra elencati, in arrivo all'impianto, sono suddivisi in due gruppi principali, denominati A e B:

- **gruppo A:** rifiuti da destinare a riduzione volumetrica per avviarli ad un successivo recupero di materia come rifiuto avente codice EER 191207 (operazione R12);
- **gruppo B:** rifiuti recuperati in sito (operazione R3) con produzione di materiale conforme alle specifiche della norma UNI EN ISO 17225, da destinare a combustione (biomassa combustibile/cippato), secondo processo End of Waste.

Il rifiuto speciale non pericoloso che giunge alla piattaforma e destinato alla produzione di biomassa combustibile (gruppo B – operazione R3), è caratterizzato da materiale non trattato chimicamente, ovvero non impregnato, o lavorato con sostanze chimiche come vernici, impregnanti di sorta e resine.

Il materiale di scarto destinato a riciclaggio (gruppo A - operazione R12), è invece principalmente caratterizzato da elementi compensati, truciolari, legno pressato, etc., ovvero da materiali realizzati con l'applicazione di resine per la coesione delle particelle vegetali che li costituiscono oppure nobilitati.

Il proponente afferma che le prerogative della piattaforma sono:

- avviare a riciclaggio, e quindi a recupero di materia, tutti i rifiuti a base legno caratterizzati da materiale post consumo, oppure derivanti da attività produttive manifatturiere (gruppo A);
- avviare a recupero energetico, a seguito della trasformazione degli scarti stessi in materia prima seconda biocombustibile, solo quei rifiuti caratterizzati da legno vergine puro, che non hanno subito alcun trattamento di sorta, né superficiale, né intrinseco, eccetto lavorazioni di natura meccanica (gruppo B).

Per definire i criteri di suddivisione dei rifiuti in ingresso nei gruppi A e B, la ditta si basa sulle considerazioni riportate di seguito:

1. I materiali base legno di scarto idonei per il recupero di materia/riciclaggio del legno (gruppo A) sono principalmente:
 - imballaggi in genere, ovvero pallet, cassette, casse o manufatti di contenimento;
 - materiale base legno derivante dall'attività di costruzione e demolizione (ovvero dall'attività cantieristica);
 - residui di taglio derivanti dall'attività produttiva volta alla realizzazione di manufatti (mobili, etc.), caratterizzati da scarti di materiale truciolare, compensati o legno pressato;
 - corteccia derivante dalle attività manifatturiere;
 - legno della raccolta differenziata semilavorato o grezzo.
2. I materiali base legno di scarto adatti alla produzione di biomassa (gruppo B) sono principalmente:
 - i cascami prodotti dall'attività di segheria effettuata su legno vergine (derivante da boschi o foreste) e quelli, sempre di legno vergine, derivanti dall'attività manifatturiera;
 - imballaggi di legno (pallet, cassette, imballaggi di contenimento e protezione, etc.) caratterizzati esclusivamente da elementi di legno vergine ed assemblati tramite sola chiodatura;
 - corteccia derivante da attività di cartiera;
 - scarti di sola corteccia derivante da attività produttiva manifatturiera.
3. I materiali base legno idonei al recupero di materia intesa come compostaggio sono:
 - sfalci verdi;
 - potature di modeste dimensioni (nella fattispecie, ramaglie).
4. I materiali base legno idonei alla produzione di biomassa e non più per il compostaggio sono:
 - scarti della silvicoltura (di grandi dimensioni);
 - potature di alberi di grandi dimensioni (escluse le ramaglie);
 - legno derivato dal ciclo di compostaggio di grosse dimensioni (ottenuto in seno ai processi di vagliatura del materiale grossolano per la produzione di compost).

Al **Gruppo A**, sono destinati i rifiuti individuati dai seguenti codici EER:

- 030105, caratterizzato da scarti di taglio derivanti da attività produttive per la realizzazione di manufatti in legno, principalmente elementi truciolari di legno pressato e compensati;
- 170201, caratterizzato da materiale base legno, derivante dall'attività di costruzione e demolizione ovvero travi, listelli, coperture etc.;
- 191207, rifiuto base legno ridotto volumetricamente, ovvero trattato con sole operazioni meccaniche;
- 150103, pallet, cassette e imballaggi in genere;
- 200138, scarti della raccolta differenziata urbana, con caratteristiche e peculiarità simili a quelle dei codici EER citati;
- 030101, cortecce derivate da attività manifatturiera (rifiuti caratterizzati da piallacci di modeste dimensioni con presenza di abbondante corteccia).

Al **Gruppo B**, invece, vengono assegnati, a seguito di ispezione e cernita, i rifiuti identificati dai seguenti codici EER:

- 030101, scarti di corteccia derivanti da attività di segheria;
- 030301, scarti di corteccia da attività di cartiera;
- 030105, residui di taglio, ovvero cascami di attività di segheria e legno vergine (solo trattato meccanicamente) derivante da attività manifatturiere;
- 020107, residui della silvicoltura;
- 150103, imballaggi realizzati esclusivamente con elementi in legno vergine e vincolati a comporre la forma dell'imballo medesimo solo tramite chiodatura;
- 200201, potature di grandi dimensioni (escluse ramaglie).

Da quanto sopra riportato, si evince che dal trattamento di alcuni rifiuti, c'è la possibilità di ottenere sia materie di recupero (gruppo A - R12) sia biomassa combustibile (gruppo B - R3). Per definire quando il rifiuto sia da destinare al gruppo A e quando al B, la ditta utilizza alcune regole operative.

Filiera delle operazioni

Una volta scaricato in una zona idonea del piazzale, il rifiuto è ispezionato visivamente e cernito, per allontanare le eventuali frazioni indesiderate. A questo punto, il rifiuto viene avviato ai due gruppi.

I rifiuti arrivano all'impianto trasportati su appositi autocarri dotati di autorizzazione al trasporto dei rifiuti e accompagnati da formulario di identificazione. Ogni carico di rifiuti che viene consegnato alla piattaforma è caratterizzato da un singolo codice EER, ossia un'unica tipologia di rifiuto. All'arrivo in sito, i rifiuti sono scaricati su una piattaforma cementata a cielo libero di circa 2500 m² (messa in riserva R13), senza l'utilizzo di contenitori di stoccaggio. Sono quindi immediatamente sottoposti alla fase di verifica preliminare, ovvero controllati per definire se in possesso delle caratteristiche necessarie per essere direttamente collocati nel Cumulo B, oppure nel Cumulo A. Dopo l'operazione di cernita, finalizzata ad allontanare le eventuali frazioni indesiderate, vengono suddivisi nei due gruppi A e B.

Un rifiuto, per poter essere collocato nel cumulo B (produzione di biomassa combustibile) deve anche rispondere alle caratteristiche previste da:

1. norma UNI EN ISO 17225, ovvero essere materiale legnoso completamente privo di componenti organici alogenati o metalli risultanti da trattamenti per la conservazione del legno;
2. Sezione 4, Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero essere caratterizzato da scarti di materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica del legno non contaminato da inquinanti.

Dalla selezione, in fase di ispezione, vengono eliminate le frazioni indesiderate più evidenti, ovvero ferro e plastica. Tali rifiuti sono collocati in appositi cassoni, come scarti prodotti dalla cernita.

L'operazione di recupero è eseguita con trituratore primario diesel di tipo mobile, con vaglio per eliminare il fine indesiderato e con macchina cippatrice, col fine ultimo di ottenere EoW, ovvero biomassa combustibile (operazione di recupero R3), oppure di effettuare la sola riduzione volumetrica (triturazione primaria) per ottenere materiale triturato ancora rifiuto (operazione R12).

In queste fasi viene affinata la cernita, tramite deferizzazione (durante triturazione primaria), che separa il ferro rimanente dal materiale di scarto a base legno. Oltre al ferro vengono rimosse le plastiche e gli sfalci verdi, non adatti al recupero eseguito dall'azienda. Tali scarti sono collocati nei già citati cassoni e ceduti a ditte terze autorizzate (ferro e plastico a recupero, sfalci al compostaggio).

In particolare, il rifiuto del cumulo A, a seguito della messa in riserva (operazione R13), è avviato a triturazione primaria (attività ricompresa nell'operazione R12) per ottenere materiale di pezzatura idonea ancora rifiuto e classificato col codice EER. 191207. Tali operazioni sono svolte ciclicamente ogni 60 giorni lavorativi.

Sul rifiuto del cumulo B sono invece eseguite queste operazioni (sempre ogni 60 giorni lavorativi):

- triturazione primaria per la riduzione del materiale in ingresso a pezzature grossolane;
- vagliatura per la rimozione di eventuale materiale fine presente;
- cippatura con dimensione del grano in uscita variabile in funzione delle effettive esigenze di produzione (tra 5 e 100 mm);
- deferizzazione per la rimozione di eventuali componenti ferrose presenti nei rifiuti avviati

Le biomasse combustibili ottenute dal recupero sono cedute a terzi e trasportate fuori dall'impianto accompagnate da apposito documento di trasporto.

Il rifiuto ottenuto dalla lavorazione del cumulo A (ovvero il codice EER 191207) e la biomassa combustibile EoW derivante dalle operazioni sul Cumulo B sono collocati su un'area cementata al

di sotto di una tettoia di circa 1440 m², distinti in due gruppi opportunamente distanziati, individuati da apposita cartellonistica.

I rifiuti prodotti dall'attività di cernita iniziale (ferro e plastica) e quelli prodotti attraverso l'operazione R12 (EER 191207) rispettano la definizione del deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l, del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

La gestione della tracciabilità dei rifiuti viene garantita compilando i registri di carico e scarico al momento dell'ingresso in impianto e durante le fasi di recupero. Nello specifico, l'azienda è dotata di un software che garantisce l'interoperabilità con il RENTRI.

Attrezzature

I macchinari utilizzati per la gestione e la lavorazione dei rifiuti consistono in una pala gommata, un macchinario mobile per la triturazione primaria, un vaglio mobile e un cippatore mobile, rispettivamente per le operazioni di riduzione volumetrica, vagliatura e cippatura del legno.

Per la pesatura dei carichi di materiale in entrata ed uscita dall'impianto si utilizza una pesa a ponte, collocata in prossimità degli uffici.

Cessazione della qualifica di rifiuto

Tali attività sono state valutate ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto ed autorizzazione alla produzione di EOW, caso per caso. La normativa prevede che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate (o rinnovate) nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 98/2008/CE, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- processi e tecniche di trattamento consentiti;
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto, ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

L'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione ha preso in considerazione i suddetti criteri per la produzione di quanto segue:

- produzione di cippato combustibile (EoW caso per caso)

Il cippato di legno in uscita dal processo risponde ai requisiti dell'art. 184-ter, come indicato nella sottostante tabella:

REQUISITI	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE SVOLTA
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a ad essere utilizzato/a per scopi specifici	Descrizione dettagliata degli usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/ oggetto viene utilizzato/a, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima.	La sostanza prodotta dalla lavorazione sul rifiuto di cui al Cumulo B è un materiale biocombustibile (cippato di legno non trattato), utilizzato come combustibile vegetale, rispondente alla norma UNI EN ISO 17225-4. Tale norma determina le caratteristiche utili al fine della classificazione del cippato, in base a determinati parametri, quali umidità, presenza di azoto etc..., e assegna una classe specifica al cippato prodotto. In questo caso il cippato prodotto è rispondente alla Classe B2 della norma tecnica.
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:	Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la	Il materiale biocombustibile prodotto verrà venduto a società di sorta, a seguito di specifici accordi commerciali. Nel corso

REQUISITI	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE SVOLTA
	qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto. Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori.	dell'istruttoria il proponente ha dichiarato di avere due acquirenti.
	Definizione delle modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/ oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.	Il cippato prodotto viene stoccato nel cumulo B, dimensionato per il deposito di 1500 t, dal quale è prelevato il campione per le analisi necessarie alla verifica di conformità. Il tempo massimo di permanenza in azienda prima della cessione a terzi è pari a 365 giorni.
c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza od oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	Il materiale biocombustibile prodotto dalla lavorazione del rifiuto di cui al Cumulo B deve rispondere agli standard della norma UNI EN ISO 17225-4. Nella fattispecie deve avere le caratteristiche propedeutiche al cippato, definite dalla Classe B2 della citata norma. Le caratteristiche chimico-fisiche del cippato di classe B2 sono riassunte all'interno dell'Istruzione Operativa n. 13.
	Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.	Cfr. Istruzione Operativa n. 13 per i parametri da valutare con le analisi chimiche.
	Definizione degli standard ambientali della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	Gli standard ambientali sono definiti dalla norma UNI EN ISO 17225-4.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	Descrizione delle modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'A.C.	Il rifiuto utilizzato per la produzione del biocombustibile (Cumulo B) è un materiale vegetale, non trattato chimicamente, che rispetta le caratteristiche imposte dalla norma UNI EN ISO 17225 -1 per la produzione di cippato biocombustibile di Classe B2, previsto dalla Uni En ISO 17225 -4. Essi sono: • 20.02.01 (rifiuti biodegradabili ovvero potature di grandi dimensioni della manutenzione di parchi e giardini, ad esclusione delle ramaglie); • 03.01.01 (scarti di sola corteccia non idonei al recupero di materia); • 03.01.05 (residui di taglio di segheria e attività manifatturiera che lavorano solo legno vergine); • 03.03.01 (scarti di corteccia derivanti da attività di cartiera); • 15.01.03 (imballaggi in legno vergine assolutamente non trattati); • 02.01.07 (residui di silvicoltura). L'Istruzione Operativa n. 13 disciplina le modalità di accettazione e trattamento del materiale in ingresso, nonché le caratteristiche qualitative del prodotto in uscita e le relative modalità di verifica.

Il proponente nell'Istruzione Operativa n. 13 - "Gestione del cippato biocombustibile" (rev. del 25/11/2025):

- ha definito il quantitativo del lotto di riferimento, pari a 1.500 t, ovvero circa 2.500 m³;

- ha elencato i contenuti della dichiarazione di conformità del lotto, che va conservata per tre anni presso l'impianto, anche in formato elettronico. Ciascun documento deve riportare il numero del lotto a cui si riferisce;
- ha descritto la gestione di eventuali non conformità del prodotto ottenuto.

Prescrizioni di carattere amministrativo

1. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata **almeno 20 giorni prima dalla variazione**. Nei medesimi termini deve essere altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario;
2. deve essere comunicata - entro il termine sopra indicato - l'eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
3. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
4. le modifiche sostanziali e non sostanziali che si intendono apportare all'attività devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità competente. A tale proposito, la ditta deve presentare debita istanza;
5. l'istante dovrà presentare, **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, documentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto;
6. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni;
7. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione devono essere inviate mediante PEC;
8. a far data dalla chiusura dell'impianto l'istante dovrà provvedere, **entro il termine di 180 giorni**, al corretto avvio a recupero o smaltimento di tutti i rifiuti, alla cessione degli EOW prodotti ed al puntuale ripristino dello stato dei luoghi;
9. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, per ogni evento dannoso, imputabile all'attività a suo tempo autorizzata, che si dovesse eventualmente produrre;
10. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate;
11. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto;
12. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.

Prescrizioni tecniche

Quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nonché dalla normativa statale o regionale integrativa e dalla normativa in materia edilizia e urbanistica, per quanto applicabili, si intendono prescritte dal presente provvedimento.

L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza presentata e nelle successive integrazioni e modifiche pervenute, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di prevenzione incendi, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
14. l'area dove avviene la messa in riserva ed il recupero dei rifiuti deve essere completamente recintata in modo tale da impedire l'accesso, fatta eccezione per gli addetti ai lavori ed al personale degli Organi di controllo. Inoltre, deve esserne segnalata la presenza con un cartello indicante la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;

15. deve essere garantito, in qualunque momento, l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione aziendale. Deve inoltre essere possibile reperire in qualsiasi momento il responsabile tecnico;
16. deve essere garantita, durante tutto l'anno, l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto e di quella interna;
17. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, anche a mezzo di sistemi di controllo automatici;
18. periodicamente si deve provvedere alla derattizzazione dell'area;
19. l'impianto deve essere dotato dei seguenti settori:
 - a) settore di conferimento;
 - b) settori per stoccaggio;
 - c) settori di trattamento;
 - d) settori appositi di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento e destinati a terzi;
 - e) settore di deposito delle materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
20. i settori succitati devono:
 - avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei rifiuti e dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
 - essere individuati da opportuna segnaletica orizzontale e da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);
 - avere superfici impermeabili, costruite con materiali atti a garantire un'adeguata resistenza meccanica ai carichi alle quali sono sottoposte;
21. la tenuta dell'impermeabilizzazione delle aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti deve essere garantita nel tempo, in modo tale da prevenire l'inquinamento del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi e facilitare la raccolta degli eventuali versamenti accidentali;
22. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in cumuli, oppure in cassoni;
23. per quanto riguarda lo stoccaggio in cumuli, l'altezza dei medesimi non deve essere superiore a **3 metri**, fatto comunque salvo il rispetto delle norme urbanistiche;
24. i contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto e devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
25. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti (ritirati da terzi e prodotti) devono essere realizzati in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero; le operazioni di deposito dovranno avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione e una sicura movimentazione;
26. sono autorizzati i rifiuti urbani e i rifiuti speciali non pericolosi indicati nella **Tabella 1** dell'**Allegato Tecnico 2** del presente provvedimento. Ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
27. i quantitativi, le modalità, i tempi di permanenza e le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato **nella Tabella 1** di cui all'**Allegato Tecnico 2** del presente provvedimento, nonché alla documentazione prodotta e devono essere stoccati secondo le modalità indicate nella **planimetria allegata al presente provvedimento**. Il tempo di permanenza e la capacità di stoccaggio dei rifiuti sono da intendersi quali valori massimi e deve in ogni caso essere garantito il pieno rispetto delle modalità tecniche di stoccaggio stabilite dalla vigente normativa e richiamate nel presente provvedimento;
28. i rifiuti stoccati ai cui al Gruppo A sono periodicamente sottoposti a triturazione primaria da cui si ottiene un rifiuto con pezzatura, idonea codificato EER 191207, ceduto a terzi per le successive operazioni di recupero;
29. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia;
30. **non sono ammessi** rifiuti ligno-cellulosici derivanti da potature di frutteti;

31. i rifiuti in ingresso che, a seguito di verifica visiva e/o documentale rivelassero materiali non conformi a quanto autorizzato dal presente provvedimento, o dalla normativa vigente, devono essere respinti al mittente, dandone debita comunicazione agli Organi di Controllo;
32. nella **Tabella A** sottostante sono riportate le regole operative che la Ditta intende adottare per la distinzione dei rifiuti in ingresso nei due gruppi A e B:

Tabella A

TIPOLOGIA RIFIUTO	GRUPPO A RECUPERO MATERIA	GRUPPO B RECUPERO ENERGIA
EER 030101	Rifiuti derivanti da attività manifatturiera , caratterizzati da piallacci con abbondante corteccia	Scarti di sola corteccia derivanti da attività di segheria non idonei al recupero di materia
EER 030105	Residui di taglio da attività produttiva manifatturiera caratterizzati principalmente da pannelli, listelli o in generale da scarti di produzione caratterizzati da materiale truciolare oppure nobilitato	Residui di taglio derivanti da attività di segheria e segati di scarto da attività manifatturiera caratterizzati esclusivamente da materiale vegetale (esclusi truciolati e nobilitati), solo lavorato meccanicamente
EER 150103	Imballaggi di scarto in genere, caratterizzati principalmente da materiale truciolare pressato	Imballaggi di scarto in genere caratterizzati da elementi di legno vergine, non trattato con vernici, impregnanti e neppure resine sintetiche, assemblati tramite apposizione di soli chiodi

33. nella sottostante **Tabella B** sono riportate le tipologie di biomassa legnosa previste dalla norma UNI EN ISO 17225-1 associate ai codici EER:

Tabella B

1. Biomassa legnosa	1.1 Legno vergine da arboricoltura e silvicoltura e altro legno vergine	EER 020107
		EER 020201
	1.2 Residui dell'industria di lavorazione del legno	EER 030101
		EER 030105
		EER 030301
	1.3 Legno usato	EER 150103

34. i rifiuti ricompresi nel Gruppo B devono essere sottoposti a triturazione primaria, vagliatura, cippatura e deferrizzazione. Dal trattamento derivano biomasse combustibili rispondenti alla norma UNI EN ISO 17225, nonché conformi alle caratteristiche previste dalla stessa norma UNI EN ISO e a quanto previsto dalla Sezione 4, Allegato X (combustibili) alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
35. le biomasse combustibili ottenute tramite processo EoW possono essere commercializzate se rispettano le caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche dettate dalla norma UNI EN ISO 17225
36. ove non diversamente indicato, per i rifiuti prodotti, la ditta si avvale delle disposizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 185 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora non sia garantito il rispetto delle condizioni poste, lo stoccaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo;
37. la gestione dei rifiuti urbani, qualora di competenza del pubblico servizio, è assoggettata alle disposizioni impartite dall'Ente di governo preposto;

38. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta e il trattamento di eventuali effluenti liquidi e dei residui solidi;
39. l'impianto deve essere dotato di sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nel caso di accidentali sversamenti di liquidi. Deve essere inoltre adottato ogni utile accorgimento atto ad impedire il dilavamento meteorico di sostanze inquinanti;
40. per ogni singolo conferitore di rifiuti, l'accettazione all'impianto di rifiuti presuppone che l'istante sia in grado di procedere ai necessari controlli preventivi e, pertanto, debba procedere alla identificazione preliminare del rifiuto da effettuarsi prima della stipula del contratto di servizio al produttore. In particolare, l'istante deve verificare la classificazione e la caratterizzazione dei rifiuti in osservanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 1357/14, alla Decisione CE 955/2014 e al Regolamento UE 1342/2014;
41. la produzione di materiale avente qualifica End of Waste (biomassa combustibile) dalle operazioni di recupero dei rifiuti, deve avvenire nel rispetto e delle norme tecniche di riferimento e dell'istruzione operativa n. 13 - Gestione del cippato combustibile. Copia della dichiarazione di conformità di ciascun lotto di prodotti derivanti dal recupero deve essere conservata presso la sede della ditta;
42. gli stoccaggi di tutti i prodotti originati dal processo End of Waste (biomassa combustibile cippato) devono essere realizzati in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo utilizzo; le operazioni di deposito dovranno avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione;
43. il periodo massimo di stoccaggio del cippato biocombustibile è pari a **giorni 365**;
44. deve essere garantita una netta separazione tra i rifiuti in ingresso, quelli derivanti dalle lavorazioni e i prodotti EoW;
45. deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni di recupero rispetto ai rifiuti in ingresso e ai prodotti in uscita, garantendo il riferimento ai rifiuti recuperati che costituiscono il lotto, alla dichiarazione di conformità e alla certificazione del lotto;
46. deve essere garantita l'integrità della recinzione e la manutenzione della schermatura vegetale nella porzione nord dell'area adibita ad area verde;
47. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte e agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
48. per la classificazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto rifiuto deve essere data attuazione alle Linee Guida di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 105/2021, approvata con Decreto Direttoriale n. 47 del 9/8/2021, nonché alle procedure all'uopo predisposte. Allo scopo deve essere compilata per ogni conferitore e, ad ogni variazione significativa del ciclo di lavorazione del medesimo, una scheda di omologa redatta secondo il modello predisposto dalla ditta. Tale scheda deve essere accompagnata con un'immagine, ovvero un rilievo fotografico del rifiuto e, ove necessario, da certificato analitico. Tale scheda dovrà essere aggiornata ogniqualvolta intervengano variazioni nel ciclo di produzione del rifiuto a cui la scheda medesima è relativa.
49. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs medesimo; per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo

STABILIMENTO: ROSSO COMMERCIO - CAVALLERMAGGIORE, VIA PONTE TALLORIA 5				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI RIFIUTI E EoW	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	(CFR. PRESCRIZIONE N. 51)
D2	CIPPATURA, TRITURAZIONE E VAGLIATURA RIFIUTI	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	(CFR. PRESCRIZIONE N. 51)

Termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati: n.a. (impianto esistente)

Modalità e periodicità degli autocontrolli: nessun rilevamento iniziale, ai sensi dell'art. 269, c. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., né periodico

Prescrizioni specifiche sulle emissioni in atmosfera

50. Gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta e in modo tale da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
51. l'impresa deve adottare le misure per il contenimento delle emissioni di polveri, di cui alla Parte I dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettando, inoltre, quanto di seguito specificato:
- a) nella movimentazione di materiali polverulenti si deve mantenere una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità di caduta che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
 - b) i cumuli di materiali trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone, per quanto possibile, al riparo dal vento. Durante le giornate di forte vento i cumuli di materiali trattati o da trattare, presenti sul piazzale, devono comunque essere coperti con teli;
 - c) in caso di vento forte, devono essere sospese temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri;
 - d) i percorsi seguiti da camion e pale gommate devono essere mantenuti il più possibile puliti e bagnati periodicamente, con l'eccezione dei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche rendono inutile tale operazione;
 - e) deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
 - f) durante le operazioni di cippatura, triturazione e vagliatura, il rifiuto deve essere mantenuto umido;
 - g) tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione;

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO TECNICO 2

DITTA: ROSSO COMMERCIO S.R.L.

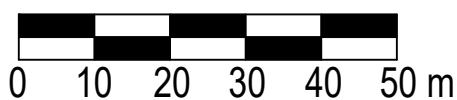
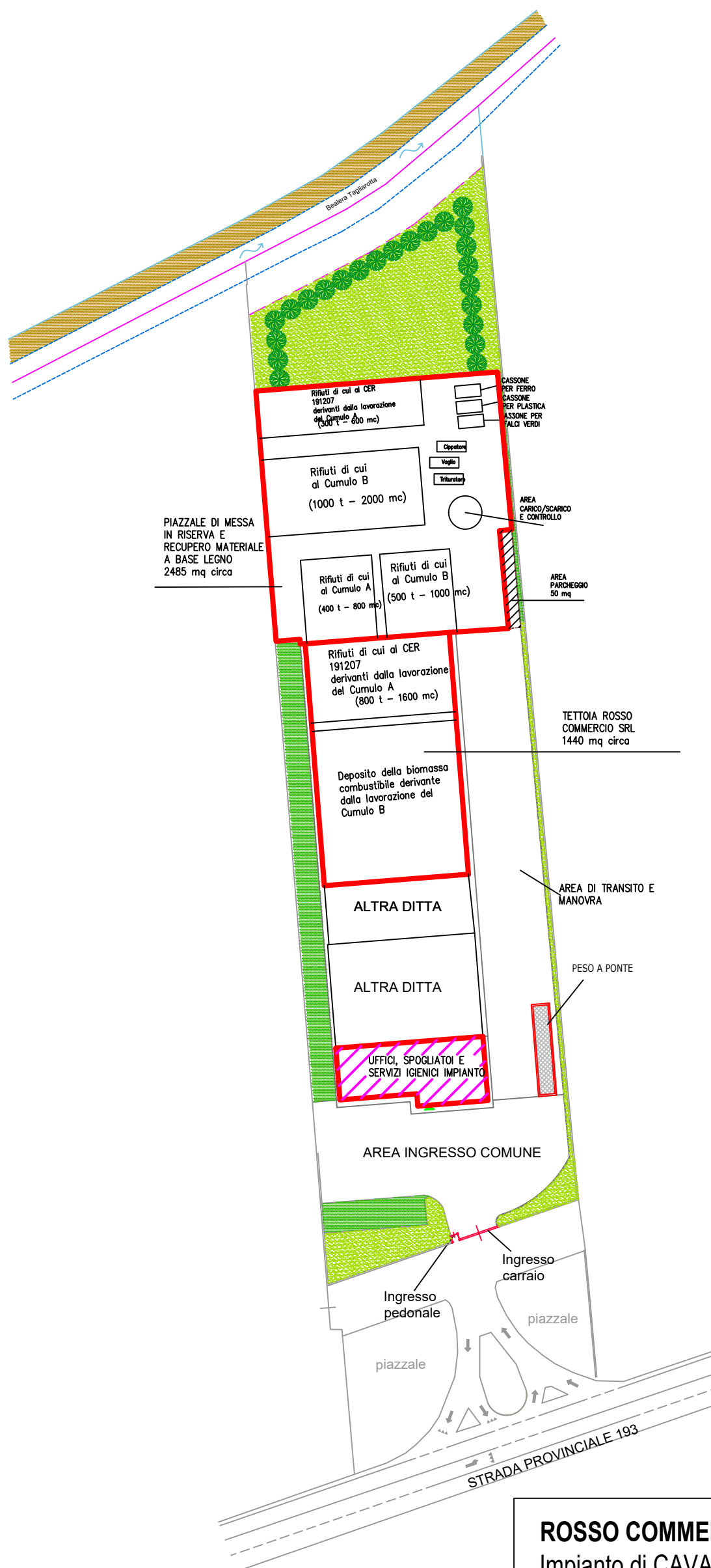
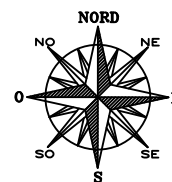
SEDE DELL'IMPIANTO: Comune di Cavallermaggiore, Strada Provinciale 193, 17/2

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Comune di Cavallermaggiore, Foglio 32, mappale 211(parte)***

OPERAZIONI AUTORIZZATE: operazioni R13, R12 e R3 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.***

ROSSO COMMERCIO S.r.l. - Tabella 1 - RIFIUTI NON PERICOLOSI IN INGRESSO						
Codici EER	Descrizione	Quantità in ingresso (Mg/anno)	Capacità massima di stoccaggio (Mg)	Tempo permanenza (giorni)	Modalità di stoccaggio	Gruppo / Operazioni
030101	Scarti di corteccia di pezzatura fine	30.000	1.500	60	Cumulo e/o cassoni a cielo aperto o all'interno capannone	A (recupero di materia) R12/R13
030105	Segatura, trucioli e residui di taglio diversi da quelli di cui al CER 03 01 04*					
150103	Imballaggi in legno					
170201	Legno					
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*					
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*					
030101	Scarti di corteccia lavorazione meccanica dei tronchi con pezzatura grossolana non idonei al recupero di materia	16.500	1.500	60	Cumulo e/o cassoni a cielo aperto o all'interno capannone	B (biomassa combustibile) R3/R12/R13
030301	Scarti di corteccia e legno (da cartiere)					
030105	Residui di taglio con pezzatura grossolana diversi da quelli di cui al CER 03 01 04* caratterizzati da					

ROSSO COMMERCIO S.r.l. - Tabella 1 - RIFIUTI NON PERICOLOSI IN INGRESSO						
Codici EER	Descrizione	Quantità in ingresso (Mg/anno)	Capacità massima di stoccaggio (Mg)	Tempo permanenza (giorni)	Modalità di stoccaggio	Gruppo / Operazioni
	materiale vegetale che ha subito solamente lavorazioni meccaniche					
020107	Residui della silvicoltura					
150103	Imballaggi in legno non sottoposti ad alcun trattamento neppure di conservazione, assemblati solamente con chiodi					
200201	Rifiuti biodegradabili (potature)					
		46.500	3.000			



ROSSO COMMERCIO Srl

Impianto di CAVALLERMAGGIORE (CN)

Loc. Salerie, Strada Provinciale 193, 145/ter, 25

Foglio 32 - Mappale 211

Tecnico incaricato: Ing. Grisotto Massimiliano

AMAMBIENTE SRL

Grisotto Ing. Massimiliano

Scala 1:1000